



*Il Ministro
per la Coesione Territoriale
e il Mezzogiorno*

CIRCOLARE N. 1/2017

OGGETTO: Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020 – Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie.

Premessa

L'articolo 1, comma 6 e seguenti, della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013), nel determinare in 54,810 miliardi di euro la dotazione aggiuntiva del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, ha disposto l'iscrizione in bilancio per l'80 per cento del totale (pari a 43,848 miliardi di euro), subordinando a una verifica di metà periodo sull'effettivo utile impiego delle prime risorse assegnate l'iscrizione in bilancio della restante quota del 20 per cento.

La legge di bilancio 2017 ha previsto l'iscrizione in bilancio di tale quota residua per un importo corrispondente a 10,962 miliardi di euro.

Nel corso del 2016 si è proceduto alla declinazione operativa delle risorse previste dalla legge di stabilità del 2014, per una disponibilità complessiva di 38,716 miliardi di euro (così rideterminata a seguito di specifiche pre-deduzioni di legge), ripartita tra sei Aree tematiche: 1. Infrastrutture; 2. Ambiente; 3.a Sviluppo economico e produttivo; 3.b Agricoltura; 4. Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali; 5. Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione; 6. Rafforzamento PA.

In particolare,

- 3.964,26 milioni di euro sono stati destinati a dare copertura a norme di legge (sia deliberate, sia non deliberate dal CIPE) e alle riassegnazioni FSC 2014-2020 di cui alla delibera CIPE n. 21/2014;

- 6.065,14 milioni di euro sono stati destinati a Piani stralcio, non attuativi di specifiche disposizioni normative;

- 13.412 milioni di euro sono stati destinati ai Patti per il SUD (delibera CIPE n. 26/2016);

- 15.200 milioni di euro sono stati declinati nei seguenti Piani operativi afferenti alle omonime Aree tematiche: Infrastrutture (Amministrazione di riferimento: MIT), Ambiente (Amministrazione di riferimento: MATTM), Sviluppo economico e produttivo (Amministrazione di riferimento: MISE), Agricoltura (MIPAAF).

Infine, nella seduta del CIPE del 1° dicembre 2016, è stata avviata la finalizzazione delle nuove risorse FSC iscritte nella legge di bilancio 2017, di cui sopra, destinandole a parziale copertura dei Patti per lo sviluppo nell'area Centro Nord.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lett. i), della legge n. 190/2014, le assegnazioni del CIPE di risorse FSC 2014-2020, a qualunque tipologia di piano si riferiscano, consentono a ciascuna Amministrazione l'avvio immediato delle attività necessarie, all'attuazione degli interventi.

Tanto premesso, acquisito il parere del Ministero dell'Economia e delle finanze, si riportano di seguito alcune precisazioni in tema di *governance*, riprogrammazione/rimodulazione, revoca e disposizioni finanziarie.

A. La governance

A.1 Piani Operativi e Piani stralcio

Ai sensi dell'articolo 2, lett. b), della delibera CIPE n. 25/2016:

- ogni Amministrazione di riferimento delle risorse FSC, quale indicata nei Piani operativi/Piani stralcio, istituisce, secondo modalità specifiche individuate da ciascuna, un'unica sede per il coordinamento dell'attuazione della politica di coesione a valere sul FSC;
- per ciascun Piano è prevista l'istituzione di un Comitato con funzioni di sorveglianza, di un organismo di certificazione, inteso quale autorità abilitata a richiedere i pagamenti del FSC, e di un sistema di gestione e controllo;
- ai lavori dei predetti Comitati (CdS) partecipano un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione -PCM, un rappresentante del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica - PCM, un rappresentante dell'Agenzia per la coesione territoriale, un rappresentante del

Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante per le amministrazioni di riferimento del Piano operativo e rappresentanti delle Regioni interessate.

Le Amministrazioni sono tenute con la massima sollecitudine ai suddetti adempimenti; si ricorda che la presenza di un Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), validato dall'Agenzia per la coesione territoriale, è condizione per la presentazione della seconda richiesta di trasferimento di risorse (rif. articolo 2, lett. h), par. 3, cit. del. CIPE n. 25/2016). Per l'attuazione degli interventi, anche su richiesta delle Regioni, potrà essere prevista l'individuazione di organismi intermedi per ciascun piano.

La partecipazione delle Regioni ai Comitati con funzioni di sorveglianza può essere assicurata in forma associata; in tal caso, in sede di Conferenza delle Regioni e Province Autonome, le stesse possono designare le Regioni chiamate a partecipare a ciascun Comitato, assicurando in ogni caso che vi partecipi almeno una Regione in rappresentanza della macro-area del Mezzogiorno, ed almeno un'altra in rappresentanza di quella del Centro-Nord.

Il Comitato con funzioni di sorveglianza è presieduto dall'Amministrazione di riferimento, ossia l'Amministrazione dalla quale il Piano proviene e, quindi, incaricata del coordinamento dello stesso.

Il Comitato è convocato dal Presidente, in sessione ordinaria, con periodicità semestrale; può, inoltre, essere convocato in via straordinaria, per affrontare questioni urgenti, oppure su istanza di altre Amministrazioni coinvolte, nei termini che saranno indicati nel regolamento interno del quale ogni Comitato si dovrà dotare. In tale regolamento, potrà essere prevista la partecipazione di altre Amministrazioni Centrali interessate alla realizzazione degli interventi.

L'Amministrazione di riferimento individua un responsabile unico di Piano.

Per ragioni di economicità e maggiore efficacia delle azioni finanziate, laddove un Piano stralcio insista nella medesima area tematica dei Piani operativi approvati, sentito il Dipartimento per le Politiche di coesione (DPCoe), può essere istituito soltanto il Comitato di sorveglianza del Piano operativo, il cui ambito d'azione è, in conseguenza, esteso ai Piani stralcio di cui trattasi; nel regolamento interno del Comitato saranno stabilite le condizioni di partecipazione degli enti sub-regionali, interessati dai pertinenti Piani stralcio.

Il Piano stralcio Ricerca e Innovazione (delibera CIPE n 1/2016) e il Piano stralcio Cultura e Sviluppo (delibera CIPE n. 3/2016) dovranno dotarsi, ciascuno, di un proprio Comitato di sorveglianza, di un'autorità di certificazione e di un Si.Ge.Co.

L'Amministrazione che presiede il Comitato di sorveglianza predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, anche ai fini dell'aggiornamento delle previsioni di spesa, indicando le ragioni che ne hanno determinato la modifica – anche per cause di forza maggiore. L'Agenzia ne terrà conto per eventuali azioni di supporto. Nella medesima relazione, si darà, tra l'altro, evidenza dell'avvenuto inserimento dei pertinenti obiettivi di realizzazione degli interventi all'interno degli obiettivi annuali dei dirigenti coinvolti nel processo di attuazione. La relazione viene sottoposta al Comitato per l'approvazione entro il mese di luglio.

A.2 Patti per lo sviluppo

Per i Piani aventi carattere pattizio (Patti per lo sviluppo), svolge le funzioni del Comitato di sorveglianza un "Comitato di indirizzo e controllo", costituito da un rappresentante del Dipartimento per le Politiche di coesione (DPCoe), da un rappresentante del Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), da un rappresentante dell'Agenzia per la coesione territoriale (ACT) e da un rappresentante della Regione/Città metropolitana sottoscrittrice.

Ai lavori del Comitato possono partecipare anche le Amministrazioni centrali di riferimento dei Piani operativi e dei Piani stralcio, il Ministero dell'Economia e delle finanze Dipartimento Ragioneria dello Stato – Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (MEF-RGS-IGRUE), nonché le Autorità di gestione dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali (PON e POR) coinvolti, per tutti gli interventi di pertinenza, ricompresi nei suddetti Patti. Qualora i Patti includano interventi finanziati con PON o piani operativi o altre risorse ordinarie nazionali, le relative Amministrazioni centrali partecipano alla riunione che precede la relazione del mese di luglio, di cui all'ultimo capoverso del presente punto.

Nel rispetto delle disposizioni sottoscritte, per ciascun Patto è prevista, altresì, la designazione di un organismo di certificazione, inteso quale autorità abilitata a richiedere i pagamenti del FSC, e l'adozione di un sistema di gestione e controllo, che deve essere validato dall'ACT, ai fini delle richieste di trasferimento di risorse successive alla prima.

Nel caso in cui un intervento compreso in un Patto sia cofinanziato da un Piano operativo nazionale o da altra fonte finanziaria, il sistema di gestione e controllo da utilizzare è unico; a tale scopo, spetta all'Agenzia per la coesione territoriale fornire apposite indicazioni nei singoli casi.

Il Comitato è convocato e presieduto dal rappresentante dell'ACT.

Esso si riunisce, di norma, ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta si dovesse rendere necessario, anche su richiesta delle altre Amministrazioni facenti parte del Comitato.

Inoltre, sono previsti due “responsabili unici” per ciascun patto, uno designato dall’ACT e l’altro dalla Città metropolitana o Regione sottoscrittrice, i quali, per quanto di competenza, sovrintendono all’attuazione del Patto e riferiscono su ogni aspetto ai componenti del Comitato.

Entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ciascun anno, l’ACT, sulla base delle informazioni rese dall’Amministrazione di riferimento, trasmette al Dipartimento per le politiche di coesione una relazione sullo stato di attuazione dei Patti (rif. Punto 3.3. della delibera CIPE n. 26/2016). Nella relazione di luglio si dovrà dare specifico conto del complesso degli interventi del Patto, indipendentemente dalla fonte finanziaria di copertura, nonché delle motivazioni di eventuali modifiche nei cronoprogrammi procedurali e di spesa.

A.3 Monitoraggio

Tutti gli interventi inseriti nei Piani e nei Patti devono essere monitorati, ai sensi dell’art. 1, comma 703, della legge n. 190/2014, secondo le regole definite con il documento tecnico “Protocollo Unico di Colloquio” (PUC) diffuso con circolare n. 18 del 30 aprile 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento RGS-IGRUE.

I dati dovranno essere trasmessi con cadenza bimestrale nel Sistema Unitario Nazionale di Monitoraggio entro le scadenze definite con circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento RGS-IGRUE.

Il primo trasferimento delle risorse finanziarie è subordinato all’inserimento dei dati dei singoli interventi nel Sistema Unitario di Monitoraggio, inclusi i relativi cronoprogrammi.

Nel caso di mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio, le spese relative agli interventi non saranno considerate utili ai fini del computo della percentuale di costo realizzato, che consente di definire l’entità dei trasferimenti, diversi dalla prima anticipazione, ai sensi del successivo punto D2.

B. Modifiche e riprogrammazioni di risorse. Economie.

B.1 Piani operativi/Piani stralcio

Le modifiche ai Piani operativi/Piani stralcio approvati dal CIPE, in coerenza con le disposizioni stabilite dalla delibera CIPE n. 25/2016, punto 2, lett. g), rispettano le seguenti modalità:

- a) allorquando le risorse FSC 2014-2020, interessate dalla proposta di modifica, siano inferiori all'importo di 5 milioni di euro ovvero non eccedano, se più elevata, la soglia del 2 per cento delle assegnazioni FSC 2014-2020 assegnate al Piano, la decisione di modifica è approvata dai Comitati di sorveglianza (sino alla loro istituzione, a tale adempimento provvede il DPCoe) e ne è data informativa nella relazione annuale alla Cabina di regia;
- b) allorquando le risorse FSC 2014-2020, interessate dalla proposta di modifica, eccedano le soglie di cui al precedente punto a), le proposte di modifica, previa valutazione dei Comitati di sorveglianza, sono sottoposte alla Cabina di regia, su specifica istruttoria del DPCoe.

Con le medesime modalità di cui alle precedenti lettere a) e b), si procede in caso di riprogrammazione di economie.

B.2 Patti per lo sviluppo

Le modifiche ai Patti per lo sviluppo, di seguito alla loro prima sottoscrizione, in forza del richiamo alle regole generali contenute nella norma finale della delibera CIPE n. 26/2016 (punto 3.5), si conformano al seguente iter procedurale:

- a) le proposte di modifica ai Patti per lo sviluppo, che non comportino spostamento di risorse tra le Aree tematiche di cui alla delibera CIPE n. 25/2016, allorquando siano contenute entro il limite di 5 milioni di euro ovvero, se più elevata, non superino la soglia del 2% della dotazione FSC assegnata al Patto (al netto delle risorse FSC assegnate ai Piani operativi/Piano stralcio comunque incluse nel Patto) sono sottoposte all'istruttoria dei Comitati di indirizzo e di controllo (sino alla loro istituzione, a tale adempimento provvede il DPCoe);
- b) in tutti gli altri casi, le proposte di modifica sono presentate al Dipartimento per le politiche di coesione, per l'esame istruttorio di competenza. Il Dipartimento, sentito entro 30 giorni il pertinente Comitato d'indirizzo e controllo, si esprime entro i successivi 30 giorni.

In ogni caso, la modifica s'intende perfezionata con l'accordo formale tra le Autorità politiche sottoscrittrici, raggiunto anche in modalità disgiunta (con scambio di lettere).

Delle modifiche intervenute, sarà data informativa alla Cabina di Regia in sede di relazione annuale.

Con le medesime modalità, si procede in caso di riprogrammazione di economie.

C. Revoca delle risorse.

La delibera CIPE n. 25/2016 (punto 2, lett. e) dispone che le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) debbano essere assunte entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019.

L'obbligazione giuridicamente vincolante s'intende assunta allorché sia intervenuta l'aggiudicazione di appalti di lavori (e/o servizi e/o forniture), ai sensi del d.lgs. n. 50/2016; ovvero un atto equivalente, nelle casistiche diverse.

La mancata assunzione di OGV entro il predetto termine del 31 dicembre 2019, accertata dall'ACT, attraverso il sistema di monitoraggio unitario istituito presso il MEF-RGS-IGRUE, comporta la revoca delle risorse FSC 2014-2020 assegnate agli interventi coinvolti.

Con periodicità annuale, l'ACT verifica la coerenza dell'avanzamento dei Piani con i cronoprogrammi inseriti in sede di monitoraggio all'interno dell'apposito sistema di monitoraggio unitario, istituito presso il MEF-RGS-IGRUE.

Qualora l'esito delle verifiche disposte annualmente dall'ACT portasse ad accertare, in relazione all'avanzamento del complesso degli interventi finanziati con risorse FSC 2014 2020 inclusi in un Piano operativo, o in un Piano per lo sviluppo il mancato rispetto degli obiettivi di spesa, con uno scostamento superiore al 25% della spesa sostenuta rispetto alle previsioni annuali dei fabbisogni finanziari (quali risultanti dagli aggiornamenti dei cronoprogrammi di spesa inseriti nella relazione di luglio dell'anno precedente), si applica la sanzione della revoca di risorse FSC per un ammontare corrispondente alla parte di scostamento eccedente la predetta soglia del 25%. L'imputazione del conseguente onere finanziario (su interventi o su economie) è decisa dall'Amministrazione di riferimento (della Regione e dalla Città Metropolitana competente per i Patti) e comunicata al DPCoe e all'ACT per il seguito di rispettiva competenza.

Il complesso delle somme recuperate in conseguenza delle revoche di cui ai precedenti paragrafi è riprogrammato dalla Cabina di Regia, nel rispetto delle destinazioni per area tematica e per macro-area territoriale, su istruttoria del DPCoe, sentite le Amministrazioni di riferimento titolari di un Piano operativo e con le Regioni e le Città Metropolitane competenti per i Patti.

Le disposizioni di cui al presente punto si applicano a tutti i Piani, inclusi i Patti per lo sviluppo, in coerenza con le specifiche delibere di assegnazione delle risorse.

D. Disposizioni finanziarie

D.1 Definizione dei fabbisogni

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 al comma 703, stabilisce, alla:

- lettera f), che i piani operativi, con i relativi fabbisogni finanziari, costituiscano la base per la predisposizione del Documento di economia e finanza (DEF) e della relativa Nota di aggiornamento, nonché per la definizione della manovra di finanza pubblica e della relativa legge di bilancio;
- lettera i), che gli stessi contengano l'indicazione del fabbisogno finanziario programmatico annuale;
- lettera h), che l'Autorità politica per la coesione territoriale presenti, con scadenza annuale entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione al CIPE sullo stato di avanzamento degli interventi della programmazione 2014-2020 ai fini della definizione degli obblighi di cui alla precedente lettera f).

La stessa disposizione prevede che le Amministrazioni di riferimento dei piani assicurino il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate e che, entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM), sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'ACT sullo stato di attuazione degli interventi e tenendo conto dei dati forniti dalle singole amministrazioni e di eventuali decisioni assunte dal CIPE, di cui alla lettera h), aggiorni le previsioni di spesa riguardanti le risorse trasferite alla contabilità dedicata e quelle relative agli stanziamenti di bilancio per il successivo triennio.

Per dare attuazione alle suddette previsioni è necessario che, entro il 31 luglio di ciascun anno, le Amministrazioni di riferimento effettuino una puntuale verifica dei fabbisogni finanziari annuali di tutti gli interventi inseriti nei piani operativi, nei piani stralcio e nei patti per lo sviluppo. Si ricorda che, a presidio di tale adempimento, sono previste nella delibera CIPE n. 25/2016 specifiche sanzioni nel caso in cui gli obiettivi di spesa non fossero conseguiti (v. precedente punto C, par.5).

Sarà cura del DPCoe trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) le informazioni raccolte per consentire a quest'ultimo di adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli successivi.

D.2 Trasferimento delle risorse

Le assegnazioni di risorse disposte con delibere del CIPE ai Piani stralcio e ai piani operativi, nonché ai Patti per lo sviluppo, consentono a ciascuna Amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione delle azioni e degli interventi finanziati, permettendo l'iscrizione in bilancio degli impegni di spesa. L'iscrizione in bilancio terrà conto dei fabbisogni annuali e delle allocazioni pluriennali.

Il trasferimento delle risorse, pertanto, non è collegato all'assunzione delle obbligazioni giuridiche nei confronti dei terzi contraenti, ma è volto a garantire che le Amministrazioni titolari dei piani dispongano della liquidità necessaria a far fronte ai pagamenti maturati dai soggetti terzi.

Le risorse assegnate ai Piani stralcio, ai Piani operativi e ai Patti per lo sviluppo sono trasferite a valere sul FSC, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle delibere del CIPE di approvazione dei piani stessi ovvero delle successive rimodulazioni conseguenti alla presentazione delle relazioni previste dalla legge n.190, comma 703, lettera h).

Il MEF-RGS-IGRUE provvede alle erogazioni/trasferimenti delle risorse in favore delle Amministrazioni, titolari dei Piani, in base alle richieste presentate dal DPCoe, mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi.

Il processo di trasferimento si articola come segue:

- anticipazione, pari al 10 per cento dell'importo assegnato per i singoli interventi; ad essa si accede, allorquando gli interventi siano stati caricati nella Banca Dati Unitaria (BDU), gestita dal MEF-RGS-IGRUE, sulla base di semplice richiesta formulata dal rappresentante legale dell'Amministrazione o dal competente Organismo di certificazione, ove già operante, al DPCoe. L'anticipazione può essere richiesta in più soluzioni, in relazione ai tempi diversi di alimentazione della BDU e/o alla disciplina sul rispetto del patto di stabilità interno del comparto di appartenenza dell'Amministrazione richiedente;
- successivi pagamenti intermedi, fino all'85 per cento dell'importo assegnato. Il primo pagamento successivo all'anticipazione si può richiedere qualora il costo realizzato sia almeno pari al 5% dell'importo assegnato ai singoli interventi presenti nella BDU di ciascun Piano/Patto; i pagamenti successivi, allorquando si realizza un ulteriore costo anch'esso almeno pari al 5% dell'importo complessivo assegnato ai singoli interventi. I predetti trasferimenti sono disposti a titolo di rimborso delle corrispondenti spese

sostenute (commisurati in costo realizzato) dalle Amministrazioni, evidenziate in apposita domanda di pagamento inviata dall'organismo di Certificazione dell'Amministrazione al DPCoe, a condizione che esista un sistema di gestione e controllo verificato dall'ACT. Il DPCoe inoltra al MEF-RGS-IGRUE le richieste a titolo di pagamento intermedio e/o saldo, previa attestazione da parte dell'ACT della coerenza della domanda di pagamento inoltrata dall'Amministrazione con i dati relativi all'avanzamento della spesa inseriti e validati nella BDU;

- saldo del 5 per cento, a seguito di domanda finale di pagamento inviata dall'Organismo di Certificazione dell'Amministrazione al DPCoe, corredata da attestato di chiusura degli interventi, cui la richiesta si riferisce, e verificata dall'ACT con esito conforme alle attestazioni rese.

D.3 Pagamenti in favore di beneficiari finali e soggetti terzi ed ammissibilità delle spese

I pagamenti in favore dei beneficiari finali sono effettuati dalle Amministrazioni di riferimento dei Piani/Patti ovvero direttamente dal MEF- RGS-IGRUE, sulla base delle richieste di erogazione presentate dalle predette Amministrazioni, secondo le modalità operative definite dal MEF-RGS-IGRUE.

Ciascuna Amministrazione di riferimento dei piani definisce, nel sistema di gestione e controllo ed in conformità con la disciplina di regolazione applicabile al comparto amministrativo di appartenenza ed al settore di spesa degli interventi interessati, la documentazione minima necessaria ai fini del trasferimento delle risorse ai terzi contraenti. Tale disciplina si applica anche ai soggetti attuatori degli interventi diversi da essa.

Sono ammissibili tutte le spese relative a interventi finanziati con il FSC, inseriti nei piani, e sostenute a partire dal 1° gennaio 2014, a condizione che esse siano:

- assunte con procedure conformi alle norme europee, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente) e temporalmente sostenute nel periodo di validità della spesa;
- effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti;
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Non sono, comunque, ammissibili le spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia

assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento e limitatamente alle quote di competenza del FSC.

E. Disposizioni finali

Le disposizioni di cui alle precedenti lettere A.1 e A.2), B) e C) non si applicano alle riassegnazioni FSC 2014/2020, di cui ai punti 2.3 e 2.4 della delibera del CIPE n. 21/2014, in quanto assimilate alle risorse FSC 2007/2013.

Alle assegnazioni FSC 2014/2020, attuative di specifiche disposizioni di legge, si applicano le modalità di governance e trasferimento contenute nelle medesime disposizioni.

Sono, in ogni caso, fatte salve le norme speciali contenute nelle delibere di approvazione dei singoli Piani stralcio.

Il Dipartimento per le Politiche di coesione pubblica sul proprio sito web istituzionale la presente circolare e le risposte fornite ad eventuali quesiti ricevuti in ordine ai contenuti della presente, in modo da consentirne la più ampia e tempestiva conoscenza.

Roma, 23 MAR. 2017

Prof. Claudio De Vincenti

